



# COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 09-05-2018

**OGGETTO: PROCEDURA PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI FIESCO NEL COMUNE DI CASTELLEONE – EFFETTUAZIONE REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 7QUATER, CO. 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 29/2006.**

L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di Maggio alle ore 18:30, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
PIACENTINI GIUSEPPE	X		PIGOLA DAVIDE	X	
MARCARINI CHIARA	X		CEMBALI ROBERTO	X	
BERNOCCHI MATTEO	X		FROSI PAOLO	X	
BIGNAMI SELENE	X				
MARCARINI SANTINO	X				
FAVA GIUSEPPE MARINO	X				
MARCARINI ENZO	X				

TOTALE N.

10 PRESENTI

0 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.  
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: PROCEDURA PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI FIESCO NEL COMUNE DI CASTELLEONE – EFFETTUAZIONE REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 7QUATER, CO. 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 29/2006.**

Illustra il Sindaco.

Il Consigliere Bernocchi Matteo dichiara il proprio voto contrario.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA l'illustrazione del Sindaco;

PREMESSO che:

- la L. R. n. 29/2006, all'art. 7 quater (Referendum consultivo comunale) recita che:

”1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7 bis, co. 1, e comunque decorso quello per l'invio delle osservazioni regionali di cui al co. 5 dello stesso articolo o del co. 3 dell'art. 7 ter, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, i consigli comunali interessati, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, deliberano, a maggioranza dei propri componenti, sull'effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminarmente alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale”;

2. Se uno o più consigli comunali, ai fini dell'avvio dei procedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 deliberano la non effettuazione del referendum consultivo comunale o non deliberano entro il termine di cui al comma 1, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa regionale si intende conclusa con esito negativo;

3. Se i consigli comunali interessati deliberano l'effettuazione del referendum di cui al comma 1, la consultazione popolare si svolge con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento comunale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 quinquies e fermo restando quanto segue:

a) la data della votazione, contestuale per tutti i comuni interessati, è individuata in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, in modo da consentire l'affissione dei manifesti di convocazione dei comizi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data di svolgimento del referendum consultivo comunale;

b) gli uffici preposti sovrintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;

c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”;

- al fine di essere rispettosi del “Regolamento comunale sui referendum” vigente in questo Comune, occorre demandare al Sindaco l'adozione del provvedimento di indizione con l'indicazione della data di svolgimento del referendum in una domenica entro e non oltre centottanta giorni dalla data della delibera consiliare di effettuazione;

- il presente atto, parte del procedimento avviato con propria delibera di C.C. n. 3 del 28/02/2018, è confermativo della volontà di fondere per incorporazione il Comune di Fiesco nel Comune di

Castelleone sottoponendo alle rispettive comunità tramite referendum l'iniziativa di modifica territoriale per la costituzione di un nuovo comune;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 14 in data odierna, immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il progetto definitivo di fusione per incorporazione il Comune di Fiesco nel Comune di Castelleone, con le modifiche richieste dalla Regione ed integrato delle proposte pervenute, oltre alle due schede referendarie quesito 1 e quesito 2 (fac-simile allegato alla DGR 7104 del 25/09/2017), integrate con le modifiche richieste dalla Regione Lombardia;

DATO ATTO che:

- con nota via PEC prot. 7541 del 27/04/2018 del Comune di Castelleone è stato informato l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Cremona dell'avvio del procedimento per la fusione per incorporazione del Comune di Fiesco nel Comune di Castelleone comunicando la data individuata per lo svolgimento del referendum consultivo sulla fusione nella domenica 01/07/2018;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adeguato lo statuto comunale in materia referendaria alla normativa regionale vigente per i referendum di fusione, modifica delle circoscrizioni e della denominazione comunale;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 32 del 20/12/2017 e n. 12 del 30/04/2018, con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale sui Referendum";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. X/7104 del 25/09/2017 avente ad oggetto: "Modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, modalità di convocazione degli elettori ed ulteriori indicazioni operative in attuazione dell'art. 2, comma 3 della Legge Regionale 6 Luglio 2017, n. 17 (Revisione delle procedure in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, modifica del Titolo II della L.R. 29/2006) – Referendum consultivo comunale ai sensi dell'articolo 7 quater della legge regionale 15 Dicembre 2006 n. 29 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali);

VISTI:

- gli artt. 117 e 133 della Costituzione;
- l'art. 15 del D.Lgs. 267/ 2000;
- l'art. 20, comma 1 del D.L. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012;
- la Legge Regionale 15.12.2006 n. 29, come modificata dalla Legge Regionale n. 17/2017;
- l'art. 1 commi da 116 a 134, Legge n. 56/2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con N. 8 (otto) voti favorevoli, N. 2 (due) voti contrari (Consiglieri Marcarini Enzo e Bernocchi Matteo), N. astenuti 0 (zero), espressi per alzata di mano, su N. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

per quanto riportato in premessa:

1. di APPROVARE l'effettuazione del referendum comunale consultivo individuando, in accordo con l'Amministrazione Comunale di Castelleone, quale data per lo svolgimento della consultazione referendaria domenica 01/07/2018, sui seguenti quesiti referendari:

- Volete che il Comune di Fiesco venga incorporato nel Comune di Castelleone?
- Volete che la denominazione del Comune di Castelleone:

SIA MUTATA IN

- Castelleone – Fiesco
- Castelleone e Fiesco

NON SIA MUTATA

2. di DISPORRE che gli aventi diritto al voto per il referendum comunale consultivo di cui al punto 1. sono gli elettori di Fiesco e Castelleone iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali;

3. di DEMANDARE al Sindaco, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del regolamento comunale sui referendum, con proprio atto, l'indizione del referendum consultivo comunale;

(Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale, in una domenica compresa tra il 45° ed il 90° giorno successivo alla data di adozione della delibera consiliare di indizione.)

4. di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale n. 29/2006:

“1. le spese per i referendum consultivi comunali di cui all'articolo 7 quater sono rimborsate dalla Regione, previa attestazione, da parte dei sindaci dei comuni interessati, della insussistenza di eventuale contenzioso o di altre condizioni che possano inficiare la regolarità delle operazioni referendarie e dei risultati della votazione, inviata al Presidente del Consiglio regionale prima dell'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale sull'assunzione dei referendum consultivi comunali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale; non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli; i comuni interessati all'organizzazione e allo svolgimento della consultazione referendaria sono tenuti a razionalizzare i servizi al fine di realizzare un significativo contenimento della spesa.

2. Le spese per i referendum consultivi comunali effettuati ai sensi dell'articolo 7 quater [referendum consultivi comunali] sono rimborsate dalla Regione, nei limiti di spesa di cui al comma 1, anche qualora il Presidente della Giunta regionale non avvii l'iniziativa legislativa di cui all'articolo 7 septies [trasmissione del progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale], in caso di verifica positiva, da parte della Giunta regionale, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali di cui all'articolo 7 sexies [regolarità del confronto preliminare, effettuazione del referendum consultivo comunale secondo le norme dello statuto e del regolamento di partecipazione, indicazione di eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione], previa attestazione, contenuta nelle deliberazioni dei consigli comunali di richiesta di promozione della procedura di cui allo stesso articolo 7 sexies, presentata al Presidente della Giunta regionale.”;

5. di DEMANDARE al Sindaco e agli uffici preposti il tempestivo assolvimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la trasmissione di una sua copia alla Struttura Regionale Rapporti con gli enti territoriali e Riorganizzazione di processi amministrativi nelle autonomie locali.

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere, con N. 8 (otto) voti favorevoli, N. 2 (due) voti contrari (Consiglieri Marcarini Enzo e Bernocchi Matteo), N. astenuti 0 (zero), espressi per alzata di mano, su N. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 ricorrendo le ragioni d'urgenza alla prosecuzione del processo organizzativo la realizzazione del referendum consultivo per la fusione per incorporazione del Comune di Fiesco nel Comune di Castelleone.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE  
GIUSEPPE PIACENTINI

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ**

[ **X** ] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Fiesco, 09-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. FABIO MALVASSORI

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate**